

i confini indicati nella carta topografica annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale d'Abruzzo.

(È approvato).

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del ministro di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

La Commissione di cui all'articolo 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.

(È approvato).

Art. 3.

Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'articolo 712 del Codice civile e dell'articolo 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: « Parco Naz. d'Abruzzo » che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, e l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante i divieti di cui al seguente articolo 4.

Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo.

Il territorio del Parco costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e da qualsiasi altra che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca previsto dal decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 698.

(È approvato).

Art. 4.

Agli effetti di cui al precedente articolo 3, nel territorio del Parco nazionale sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con lo stesso regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'ente di cui all'articolo 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'articolo 11;

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o *clichés* di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 11.

SIPARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIPARI. Alla lettera a) vi è un evidente errore tipografico che bisogna correggere. Si tratta di sopprimere le parole: « lo stesso » e sostituirle con la parola « il ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella non si oppone?

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4, con la variante proposta dell'onorevole Sipari.

(È approvato).

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'ente all'atto della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere c e d del precedente articolo 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato com-